



0019056-05/08/2011-SCCLA-Y27PREV-A



4052

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE

## IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'articolo 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1996 recante " istituzione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", ed in particolare l'articolo 10 comma 4, ove si prevede che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 10, comma 5 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che con successivo provvedimento di organizzazione venga definita la composizione e l'organico della suddetta segreteria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, gli articoli 30 e 31;

VISTI, in particolare, l'articolo 8, comma 4 e l'articolo 9, comma 1 cpv 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTI gli articoli 6 e 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007 recante "Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180".

VISTO l'articolo 19, comma 5 ter del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede la costituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un Organo paritetico di indirizzo sulle modalità di



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

attuazione e sulla qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agencia del territorio nello svolgimento delle funzioni in materia catastale;

CONSIDERATO che a seguito dei sopracitati interventi normativi le funzioni e le competenze della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono state ampliate;

VISTO, in particolare, l'articolo 43 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011;

VISTO il decreto del Segretario generale 25 giugno 2003 recante l'organizzazione, composizione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al decreto del Segretario generale del 25 giugno 2003 al fine di razionalizzare le nuove linee di attività e provvedere all'organizzazione interna dell'Ufficio;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

## DECRETA

### ART. 1

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di seguito denominato <<Ufficio di segreteria>>.

### ART. 2

1. L'Ufficio di segreteria costituisce struttura generale della Presidenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento politico istituzionale in materia di rapporti con il sistema delle Autonomie locali.
2. L'Ufficio di segreteria espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed in particolare provvede:
  - a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte e ai conseguenti provvedimenti delle amministrazioni statali;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

- b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle Autonomie locali;
  - c) alle attività strumentali di raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le Autonomie locali.
  - d) su richiesta, all'attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  - e) alle funzioni di supporto per la trasmissione alle Associazioni degli Enti locali dei progetti ed atti dell'Unione Europea pervenuti dal Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e per la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per le politiche europee delle osservazioni formulate al riguardo dalle predette Associazioni;
  - f) al raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007;
  - g) alle attività di supporto e di segreteria per le riunioni dell'Organo paritetico in materia catastale di cui all'articolo 19, comma 5 ter del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  - h) agli adempimenti istruttori e strumentali all'attività degli Organismi, Comitati tecnico-politici e gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Conferenza Stato-città e Autonomie locali;
  - i) all'esame ed al confronto in merito alle problematiche tecniche connesse ai provvedimenti di carattere generale che possono incidere sulle funzioni proprie e delegate degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - l) congiuntamente alla segreteria della Conferenza Stato Regioni, all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Unificata.
3. L'Ufficio di segreteria congiuntamente alla segreteria della Conferenza Stato regioni, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza Unificata.

## ART. 3

1. Il Capo dell'Ufficio di Segreteria assolve alle funzioni di Segretario della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. Il Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ove incaricato, secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, di svolgere anche le funzioni di Segretario della Conferenza unificata, provvede al coordinamento dell'attività istruttoria e agli adempimenti connessi alle sedute della Conferenza unificata, avvalendosi, d'intesa con il Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, anche delle strutture della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del predetto articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011.
3. Il Capo dell'Ufficio di segreteria assicura l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento delle attività dei Servizi. Alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio opera



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

una segreteria tecnica di livello non dirigenziale. La segreteria tecnica provvede all'organizzazione delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nonché alla trattazione degli affari che le sono assegnati dal Capo dell'Ufficio.

## ART. 4

1. L'Ufficio di segreteria si articola in due Servizi, ai quali sono preposti dirigenti di livello non generale.
2. Il Servizio I dell'Ufficio di segreteria cura gli adempimenti istruttori di supporto alla Conferenza Unificata, nonché gli adempimenti istruttori dei tavoli, comitati ed organismi in materia di: rapporti internazionali e politiche europee; istruzione e ricerca; innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni; lavoro, politiche sociali e salute; beni ed attività culturali; infrastrutture e trasporti; governo del territorio ed edilizia e urbanistica; ambiente; politiche agricole, alimentari e forestali; sviluppo economico. Segue altresì le attività di raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e cura il sito web e le banche dati.
3. Il Servizio II dell'Ufficio di segreteria cura gli adempimenti istruttori sulle questioni ed i provvedimenti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché gli adempimenti istruttori dei tavoli, comitati ed organismi in materia di: questioni istituzionali e riforme; sistema tributario e federalismo fiscale; decentramento catastale; ordine pubblico; immigrazione; legislazione elettorale; ordinamento e personale degli Enti locali; servizi pubblici.

## ART. 5

1. Il contingente di personale dell'Ufficio di segreteria è fissato in non più di 40 unità di personale delle varie qualifiche.
2. I posti in organico, in numero non superiori alla metà, sono coperti da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministero dell'Interno.

Roma, 15 LUG 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 SEGRETARIATO GENERALE  
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
 VISTO E ANNOTATO AL N. 3609/2011  
 Roma, 2/8/2011  
 IL REVISORE  
*[Handwritten signature]*

IL DIRIGENTE  
 IL COORDINATORE  
 Dott. Gianfranco SORDI  
*[Handwritten signature]*

PER COPIA CONFORME  
*[Handwritten signature]*

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

**MINISTERI ISTITUZIONALI**  
**Pres. Cons. Ministri**  
**Regio ALLA CORTE DEI CONTI**  
Add. **12 SET 2011**  
Reg. n. **11** del **12/07/2011**  
*[Signature]*

**PER COPIA CONFORME**  
 *[Signature]*